

Requisiti per l'agricoltura biologica 2021

In breve

Il presente opuscolo offre una panoramica dei requisiti minimi dell'Ordinanza bio della Confederazione e dei requisiti supplementari di Bio Suisse e Demeter. La versione ridotta non è esaustiva. Per questioni dettagliate vanno consultati i documenti originali.

Tutte le ordinanze e direttive bio, ecc. sono disponibili gratuitamente sul sito www.normativebio.bioattualita.ch.

Ordinanza bio



	Esigenze minime (Obio) Obio = ordinanza sull'agricoltura biologica DEFR-O = ordinanza del DEFR*	Esigenze supplementari BS = Direttive Bio Suisse De = Direttive Demeter
Disposizioni generali		
Campo d' applicazione	<ul style="list-style-type: none"> Vincolante per la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti vegetali e animali (tranne l'acquacoltura) derivanti da agricoltura biologica. 	<ul style="list-style-type: none"> Vincolante per tutte le produzioni con i marchi: BS = Bio Suisse Gemma De = Demeter
Principi di base	<ul style="list-style-type: none"> Rispetto dei processi e dei cicli naturali. 	<ul style="list-style-type: none"> De preparazioni bio-dinamiche, osservazione delle costellazioni.
Divieti	<ul style="list-style-type: none"> Vietate le sostanze chimiche di sintesi (concimi, pesticidi, additivi, ecc.). Vietate le colture idroponiche. Vietati gli organismi geneticamente modificati o loro prodotti derivati. Vietati i regolatori della crescita, gli erbicidi e i defolianti. Vietati i raggi ionizzanti e i prodotti irradiati. 	<ul style="list-style-type: none"> BS Vietati gli ibridi nella coltivazione di cereali. De Vietato l'impiego delle nanotecnologie. De Vietate le piante e le sementi derivanti da fusione protoplastica e citoplastica.
Globalità aziendale	<ul style="list-style-type: none"> Conversione completa dell'azienda. Eccezione: le colture perenni possono essere gestite non biologicamente, secondo le PER, oppure biologicamente ma il resto dell'azienda gestito secondo le PER. 	<ul style="list-style-type: none"> BS Nessuna eccezione alla conversione integrale dell'azienda.

	Esigenze minime (Obio) Obio = ordinanza sull'agricoltura biologica DEFR-O = ordinanza del DEFR*	Esigenze supplementari BS = Direttive Bio Suisse De = Direttive Demeter
Controllo e certificazione	<ul style="list-style-type: none"> Almeno un controllo all'anno, seguito dalla certificazione. 	–
Conversione	<ul style="list-style-type: none"> 2 anni; inizio della conversione ogni anno il 1° gennaio. Conversione a tappe nelle aziende con colture speciali: al massimo 5 anni, rispettando alcune condizioni particolari. Conversione a tappe in allevamento: al massimo 3 anni. 	<ul style="list-style-type: none"> BS Formazione obbligatoria di 5 giorni al momento della conversione. BS Conversione a tappe possibile per la viticoltura, l'arboricoltura, le piante ornamentali e i non ruminanti (eccezione: cavalli). BS Conversione di 1 anno per il passaggio da Obio a Bio Suisse. De Corso di introduzione di 4 giorni per chi non ha una formazione in agricoltura biodinamica. De Conversione di 3 anni; per il passaggio da BS a De: 1 anno.
Protezione dell'ambiente, delle acque e degli animali	<ul style="list-style-type: none"> Deve essere rispettata integralmente. 	–
Bilancio di concimazione	<ul style="list-style-type: none"> Bilancio di concimazione equilibrato secondo il metodo Suisse-Bilanz (SB). 	<ul style="list-style-type: none"> BS SB non è necessario se non sono apportati concimi e se è rispettato il carico massimo in UBG/ha di: 2 zona campicola e intermedia, 1.6 ZColl, 1.4 ZM1, 1.1 ZM2, 0.9 ZM3, 0.8 ZM4. BS Cfr. Dir. Il cap. 2.4 «Approvvigionamento con sostanze nutritive».
Produzione vegetale		
Protezione del suolo e rotazione delle colture	<ul style="list-style-type: none"> La rotazione delle colture ha lo scopo di prevenire l'attacco di parassiti e malattie ed evitare l'erosione e la compattazione del suolo, nonché il dilavamento di sostanze nutritive. 	<ul style="list-style-type: none"> BS almeno il 20 % della sup. di avvicendamento inerbita tutto l'anno o condizioni particolari. Almeno il 50 % della sup. coltiva aperta inerbito in inverno. Un anno di pausa tra due colture principali della stessa specie. BS Direttiva II, cap. 2.1 «Fertilità del suolo».
Promozione della biodiversità	<ul style="list-style-type: none"> 7 % della SAU, colture speciali 3.5% della SAU. 	<ul style="list-style-type: none"> BS 7 % della SAU BS Ogni azienda Gemma deve comprovare di aver adempiuto 12 misure per la promozione della biodiversità. De 10 % della SAU (escluse le superfici viticole)
Fertilità e attività biologica del suolo	<ul style="list-style-type: none"> Mantenere e migliorare la fertilità e l'attività biologica del suolo. Lavorare il terreno con riguardo. Favorire la biodiversità. Adattare la concimazione alla produzione di foraggio. 	<ul style="list-style-type: none"> BS Vietato arricchire il suolo con torba. De Considerare le costellazioni per la semina e per le cure del terreno.
Efficienza energetica		<ul style="list-style-type: none"> BS Per le serre di nuova costruzione vale un valore U medio di 2.1 W/m²K (isolamento termico) BS Dall'1.1.2030 nelle colture protette l'80 % dell'energia di riscaldamento deve provenire da fonti di energia rinnovabile, dal 2040 si tratterà del 100 %.
Protezione fitosanitaria	<ul style="list-style-type: none"> Regolazione di parassiti, malattie e infestanti con <ul style="list-style-type: none"> sceita appropriata delle varietà e delle specie rotazioni adatte 	<ul style="list-style-type: none"> BS Prodotti autorizzati secondo la lista delle sostanze ausiliarie del FiBL. BS Applicazione di rame limitata secondo le colture a 1.5-4 kg/ha e per anno.

	Esigenze minime (Obio) Obio = ordinanza sull'agricoltura biologica DEFR-O = ordinanza del DEFR*	Esigenze supplementari BS = Direttive Bio Suisse De = Direttive Demeter
	<ul style="list-style-type: none"> - procedimenti meccanici e termici - favorire e proteggere gli ausiliari • Utilizzare solo i prodotti autorizzati nell'allegato I del DEFR-O* • Applicazione di rame limitata a 4 kg/ha, per anno. 	<ul style="list-style-type: none"> • BS I lavori per terzi con sostanze ausiliarie non permesse nel bio sono vietati. • De Prodotti ammessi nell'allegato alle direttive. • De Rame vietato in orticoltura (patate incluse).
Concimazione	<ul style="list-style-type: none"> • Concimi azotati minerali vietati. • Concimi organici possibilmente aziendali. • Fanghi di depurazione vietati. • L'apporto in elementi nutritivi deve corrispondere al massimo a 2.5 UBG/ha nelle zone migliori. • Torba solo per la produzione di piantine e nelle aiuole per piante acidofile. • Concimi autorizzati secondo l'allegato 2 del DEFR-O*. 	<ul style="list-style-type: none"> • BS Almeno il 50 % dei concimi aziendali devono essere impiegati in azienda. • BS Esportazione di concimi aziendali solo verso altre aziende bio. • BS Importazione di concimi aziendali da aziende almeno PER. • BS Al massimo il 50 % dei concimi importati può provenire da aziende non bio (con l'autorizzazione della CMP 80 %). Prova che entro le distanze di trasporto non sono disponibili concimi bio. • BS Distanza massima di trasporto in linea d'aria: 40 km letame, 20 km liquame, 80 km pollina. • BS Concimi cfr. elenco dei fattori di produzione FiBL. • BS Dir. parte II, cap. 2.4 «Approvvigionamento con sostanze nutritive». • De Impiego di preparati bio-dinamici per tutti i concimi aziendali; almeno una volta all'anno impiego di cornoletame e cornosilice su ogni coltura, prati e pascoli compresi. • De L'acquisto di concimi non deve superare il 60 % calcolato in base al fabbisogno complessivo di azoto.
Sementi e piantine	<ul style="list-style-type: none"> • Sementi, piantine e materiale vegetativo di moltiplicazione di provenienza bio. Fino a che le sementi di tutte le varietà non saranno disponibili in bio, è in vigore una regolamentazione differenziata (vedi DEFR-O) www.biosaatgut.bioaktuell.ch e norme separate per www.organicxseeds.com. 	<ul style="list-style-type: none"> • BS Max. 60 % di torba nei terricci, max. 70 % di torba nei substrati per la cubettatrice (norme separate per orticoltura). Dal 2025 per diversi substrati valgono nuovi limiti massimi relativi al tenore di torba. • BS Dir. parte II, cap. 2.2 «Materiale di moltiplicazione e piantine», www.biosaatgut.bioaktuell.ch e www.organicxseeds.com • De Impiego di sementebiodinamica, solo in caso di carenza è possibile impiegare semente bio.
Orticoltura	<ul style="list-style-type: none"> • Vaporizzazione del suolo solo nelle colture protette e per la produzione di piantine. 	<ul style="list-style-type: none"> • BS Sono escluse le varietà ottenute con tecniche di fusione cellulare (CMS). Eccezioni: cavolfiori, broccoli, cavolo bianco, verza, cicoria. • BS Hors-sol vietato. • BS Riscaldamento delle serre tra il 1. novembre ed il 31. marzo fino a max. 5°C, se isolate fino a max 10°C. • BS Rotazione: tra due colture principali della stessa famiglia periodo di riposo colturale di 24 mesi. • De Fogli in plastica sul al max. 5 % della superficie orticola. • De Le aziende che coltivano ortaggi sono tenute a coltivare sul 20 % della superficie orticola complessiva varietà di ortaggi a impollinazione libera.

Esigenze minime (Obio) Obio = ordinanza sull'agricoltura biologica DEFR-O = ordinanza del DEFR*		Esigenze supplementari BS = Direttive Bio Suisse De = Direttive Demeter
		<ul style="list-style-type: none"> De Le aziende orticole con più di 2 ha devono coltivare il 25 % della superficie di avvicendamento come superficie inerbita. De Le piantine acquistate vanno preparate (Dir. 4.5.1).
Frutticoltura e viticoltura	–	<ul style="list-style-type: none"> BS Suolo inerbito tutto l'anno. BS Prescrizioni minime per la selezione della frutta bio.
Animali da reddito		
Provenienza degli animali	<ul style="list-style-type: none"> Da aziende biologiche riconosciute (eccezioni: cavalli non destinati alla produzione alimentare, riproduttori maschi). Acquisto di femmine di razze di nicchia possibile d'intesa con l'ente di certificazione. 	<ul style="list-style-type: none"> BS Maiali, galline ovaiole e pollame da ingrasso solo da aziende Gemma. Animali da aziende Obio devono rispettare un tempo di attesa di 3 mesi prima di poter essere venduti come animali Gemma. De In casi eccezionali è possibile, previa autorizzazione, acquistare animali da aziende non bio.
Tenuta	<ul style="list-style-type: none"> Rispetto dell'ordinanza URA (conigli: rispetto delle esigenze SSRA). Vietati i grigliati e i pavimenti perforati. Stabulazione fissa vietata (eccezioni per bovini, capre, cavalli da lavoro). 	<ul style="list-style-type: none"> BS Accesso al pascolo obbligatorio per tutti i bovini. Eccezioni: animali maschili e femminili fino all'età di 160 giorni, tori e vitelli destinati all'ingrasso. BS Accesso permanente alla corte per scrofe in asciutta, suinetti da allevamento, suini all'ingrasso, rimonte e verri. De L'allevamento di animali da reddito è obbligatorio salvo per aziende con colture speciali con < 40 ha.
Foraggiamento	<ul style="list-style-type: none"> Vietata l'alimentazione forzata. Foraggiamento con foraggi aziendali. Acquisto di foraggi supplementari autorizzato: se possibile devono provenire dalla stessa regione. Massimo 0.9 % di OGM negli alimenti per animali (conformemente alla legislazione). Quota di foraggio non bio: <ul style="list-style-type: none"> Ruminanti, cavalli, conigli: 0 % (eccezione cavalli in pensione: 10 %) Suini, pollame: fino al 31.12.2022, 5% del consumo totale annuale, ma unicamente per le componenti proteiche (in sostanza secca in base alla categoria animale). Max. 60 % della razione costituita da foraggio proveniente da proprie sup. in conversione, 30 % se provenienza esterna. Foraggi, materie prime e additivi devono soddisfare le esigenze delle disposizioni legali in materia e dell'allegato 7 del DEFR-O. I ruminanti devono essere foraggiati con almeno il 60 % di sostanza secca proveniente da foraggio grezzo (in sostanza secca in base alla categoria animale). 	<ul style="list-style-type: none"> BS Foraggiamento di tutti gli animali con almeno il 90 % di foraggio Gemma. BS Ruminanti: il 100 % del foraggio deve essere costituito da componenti biologiche di cui almeno il 90 %, dall'1.1.2022 il 100 %, deve essere di qualità Gemma di provenienza svizzera (Dir. II, cap. 4.2.4.1). Fino al 31.12.2021 è possibile acquistare foraggio grezzo Gemma importato che va consumato entro la fine del foraggiamento invernale 2022. BS Ruminanti: almeno il 90 % di foraggio grezzo (calcolo in sostanza secca e per categoria di animali, definizione di foraggio grezzo vedi Dir. II, cap. 4.2.1). Per completare il foraggio di base è possibile impiegare al massimo il 10 % di mangimi concentrati, dall'1.1.2022 al massimo il 5 % (salvo sottoprodotti della molitura). BS Ruminanti: parte minima di erba (fresca, insiata o essiccata) 75 % nelle zone di pianura e 85 % nelle zone di montagna. BS I latte in polvere Gemma è autorizzato come complemento. BS I foraggi convenzionali ammessi possono essere introdotti in azienda solo in quanto componenti semplici o in quanto componenti di un foraggio certificato Gemma o Gemma «sostanze ausiliarie».

	Esigenze minime (Obio) Obio = ordinanza sull'agricoltura biologica DEFR-O = ordinanza del DEFR*	Esigenze supplementari BS = Direttive Bio Suisse De = Direttive Demeter
		<ul style="list-style-type: none"> • BS I foraggi complementari e a base di minerali ammessi sono elencati nella lista delle sostanze ausiliarie del FiBL. • BS Criteri per i foraggi semplici e additivi, lista positiva e negativa giusta elenco mangimi • BS Vietato il foraggiamento di resti della ristorazione. • De 100 % foraggio bio, almeno 80 % Demeter. Componenti convenzionali permesse per i suinetti fino a 20 kg di peso vivo.
Allevamento	<ul style="list-style-type: none"> • La scelta della razza e il metodo di selezione devono favorire la salute e la longevità. • Vietato tenere animali provenienti da un trasferimento di embrioni. 	<ul style="list-style-type: none"> • BS Nessun impiego di tori provenienti da trasferimento di embrioni.
Provvedimenti zootecnici	<ul style="list-style-type: none"> • Decornazione di animali adulti permessa solo in casi eccezionali (ma non nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto). 	<ul style="list-style-type: none"> • De Decornazione vietata.
Salute	<ul style="list-style-type: none"> • Vietata la somministrazione profilattica di medicinali chimico - terapeutici. • Registro dei trattamenti obbligatorio. • Max. 3 trattamenti (ciclo di vita produttiva > 1 anno), risp. 1 trattamento (ciclo < 1 anno) con medicinali allopatrici, chimici di sintesi; in caso di superamento l'animale perde lo statuto bio. • Il termine di attesa dopo un trattamento è raddoppiato in rapporto al termine di attesa legale (eccezione: prodotti per la messa in asciutta). 	<ul style="list-style-type: none"> • BS Esame batteriologico del latte obbligatorio prima dell'impiego di prodotti per la messa in asciutta. • BS Esami per Salmonella enteritidis. <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 50 ovaiole una volta all'anno. - Da 50 ovaiole due volte all'anno (conformemente alle direttive dell'UFVet). • De Vietati prodotti per la messa in asciutta.
Bovini	<ul style="list-style-type: none"> • Stabulazione fissa permessa. • Superfici di riposo ricoperte con strame o asciutte e ben isolate. • Vitelli di allevamento e per l'ingrasso tenuti in gruppo su superfici ricoperte di strame. • Lo svezzamento dei vitelli non deve avvenire prima del terzo mese. 	<ul style="list-style-type: none"> • BS Educatori elettrici vietati (tutte le installazioni devono essere smontate). • BS Tenuta dei vitelli in igloo individuali possibile al massimo durante le prime 8 settimane di vita. • BS Il trasporto dei vitelli da ingrasso dall'azienda di nascita all'azienda finale deve avvenire lo stesso giorno senza stabulazione intermedia. • De Stabulazione individuale di vitelli al massimo durante le prime due settimane di vita.
Caprini e ovini	<ul style="list-style-type: none"> • Svezzamento non prima di 35 giorni. • Stabulazione fissa per le capre permessa fino al 31.12.2022, ma i prodotti non possono essere esportati. 	<ul style="list-style-type: none"> • BS Le capre tenute in stabulazione fissa devono avere quotidianamente accesso a un'area d'uscita o al pascolo. • BS Accorciamento della coda degli agnelli solo in singoli casi su ordine del veterinario. • BS Dir. II, cap. 5.2 «Pecore» e 5.3 «Capre».
Suini	<ul style="list-style-type: none"> • Svezzamento non prima di 40 giorni. • Scarti della lavorazione del latte di provenienza non bio possono costituire fino al 35 % della sostanza secca della razione giornaliera (l'insieme degli altri componenti non biologici non deve tuttavia superare il 5 % della razione). 	<ul style="list-style-type: none"> • BS Acquisto di suinetti di provenienza Gemma. • BS Svezzamento non prima di 42 giorni. • BS Apporto quotidiano di foraggio grezzo e paglia lunga di qualità bio. • BS Pascolo o area per grufolare per le scrofe in asciutta. • BS Doccia o pozza a partire da temperatura esterna di 25°C. • BS Adesione ad un'organizzazione di produttori di suini bio per > 20 suini (salvo p. es. in caso di vendita diretta; Dir. I, cap. 2.2.4). • BS Partecipazione a programma salute Plus

	Esigenze minime (Obio) Obio = ordinanza sull'agricoltura biologica DEFR-O = ordinanza del DEFR*	Esigenze supplementari BS = Direttive Bio Suisse De = Direttive Demeter
Pollame	<ul style="list-style-type: none"> • Età minima di macellazione definita. • Pollame da ingrasso: <ul style="list-style-type: none"> - Esigenze minime in materia di grandezza del gruppo, numero di unità di allevamento (gruppi) e superficie di pascolo. - In fase di ingrasso almeno il 65 % della razione deve essere costituita da grani di cereali, leguminose a granella e semi oleosi. 	<ul style="list-style-type: none"> • BS Osservare Dir. II, cap. 5.4 «Suini». • De Parte di foraggio aziendale almeno 10 %. • BS La paglia utilizzata deve essere bio. • BS Galline ovaiole: <ul style="list-style-type: none"> - al massimo 2 unità di pollaio per azienda. - al massimo 2000 galline ovaiole per pollaio. - A partire da 500 galline ovaiole è ora obbligatoria una corte in caso di intemperie, copertura massima un terzo della superficie. - Max. 5 GO per m² di superficie praticabile. - Strame e posatoi obbligatori. - Giovani GO da allevamento bio. - Direttiva II, cap. 5.5 «Pollame». - Esami annuali per Salmonella enteritidis per le aziende che vendono le uova (cfr. capitolo Salute). • BS Per i giovani galli valgono gli stessi requisiti come per le pollastrelle. (Dir. II, cap. 5.5.7). Periodo di transizione fino al 31.12.2029. • De Almeno 2 galli ogni 100 galline. • De Parte di foraggio aziendale almeno 10 %. • De Per ogni gallina ovaiole va allevato un pulcino maschio della stessa razza. • De Le galline ovaiole che non servono più allo scopo della produzione di uova vanno macellate e utilizzate come alimenti o mangimi.
Api	<ul style="list-style-type: none"> • Azienda apicola bio possibile anche senza SAU. • Durata della conversione: 1 anno. • Alimentazione artificiale unicamente a base di miele bio o zucchero bio. 	<ul style="list-style-type: none"> • BS È permesso commercializzare il miele con l'indicazione «miele bio» o «miele Gemma» solo se rispetto della direttiva II, cap. 5.8 «apicoltura». • BS L'impiego di timolo è vietato. • BS Il settore apicoltura può essere affittato a terzi. • De Commercializzazione del miele con l'indicazione «Da apicoltura Demeter». • De Il settore apicoltura può, con un'autorizzazione, essere affittato a terzi.

* L'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica specifica alcuni dettagli dell'Ordinanza sull'agricoltura biologica.

Impressum

Editore:

Istituto di ricerca dell'agricoltura biologica FiBL
Ackerstrasse 113, 5070 Frick, Svizzera
tel. 062 865 72 72
info.suisse@fibl.org, www.fibl.org

Redazione:

Ania Biasio, FiBL

Traduzione:

Regula van den Berge

Acquisto:

Scaricamento: gratuito
(shop.fibl.org)